



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 - 40050 Monterenzio

Telefono 051 / 92.90.02 - Fax 051 / 6548992

E-mail:segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

ORIGINALE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 69 DEL 11/12/2025

OGGETTO:

ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERENZIO - PERIODO DAL 27 DICEMBRE 2025 AL 6 GENNAIO 2026



COMUNE DI MONTERENZIO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

P.zza G. De Giovanni n°1 – 40050 Monterenzio

Telefono 051 / 92.90.02

E-mail: segreteria@comune.monterenzio.bologna.it

Prot.n. 0013617

Monterenzio, 11/12/2025

ORDINANZA N.69

ORDINANZA DI DIVIETO DI ACCENSIONE E LANCIO FUOCHI D'ARTIFICO, UTILIZZO E SPARO DI PETARDI, SCOPPIO DI MORTARETTI, RAZZI E ALTRI ARTIFICI PIROTECNICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONTERENZIO - PERIODO DAL 27 DICEMBRE 2025 AL 6 GENNAIO 2026

Il SINDACO

Rilevato che secondo consuetudine, in occasione delle feste di Capodanno anche il Comune di Monterenzio è teatro di molteplici scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnicici posti in libera vendita;

i suddetti fenomeni aventi particolare intensità nella notte di Capodanno, si verificano tuttavia anche nelle giornate antecedenti e successive in particolare quelle festive o comunque ricomprese nel periodo di festività scolastiche;

tale pratica, a causa del volume di forza esplodente liberata dagli scoppi, o per l'uso improprio oppure per il malfunzionamento di detti ordigni, rischia di procurare lesioni alle persone, anche gravi e gravissime, nonché danni a cose, ma anche effetti traumatici agli animali di affezione, come il panico da rumore;

la citata forza di fuoco può essere aggravata con l'impiego anche di ordigni illegali e dall'uso di armi da fuoco che, nella generale concitazione e confusione, vengono utilizzati impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

Considerato che in tale periodo, qualora il personale sanitario delle strutture di pronto soccorso, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti fossero fortemente impegnati ad assicurare l'assistenza a chi subisce lesioni a causa di mortaretti, ordigni pirotecnicici, armi da fuoco, lanci di bottiglie, cocci di vetro, nel giro di pochi minuti si produrrebbero forti disagi al regolare

funzionamento delle strutture di pronto soccorso e alle persone che, per altre cause, accedono alle cure delle medesime strutture;

Ritenuto che: a salvaguardia della pubblica incolumità, sia necessario definire restrizioni e divieti specifici, nonché ricercare la collaborazione della popolazione anche attraverso una campagna informativa e la diffusione della conoscenza dei rischi per l'incolumità, delle sanzioni previste e delle ulteriori sanzioni di legge applicabili ai responsabili di usi impropri di ordigni illegali e di armi da fuoco;

in coordinamento e in collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, sia opportuno attuare gli interventi di vigilanza preventiva e di repressione dell'uso dei suddetti dispositivi e dei comportamenti illeciti o scorretti;

sussista l'esigenza di adottare con urgenza iniziative di sensibilizzazione dei cittadini, nonché dei venditori e dei pubblici esercizi, affinché la compravendita dei prodotti da scoppio avvenga nel rispetto della normativa, e il loro utilizzo nel rispetto delle istruzioni d'uso e delle norme di sicurezza, dell'incolumità dei cittadini, della salvaguardia del benessere degli animali e della tutela dei beni pubblici e privati;

Ritenuto opportuno che, tale pratica, già vietata su tutto il territorio e durante tutto l'anno per motivi di contenimento dei rumori, ai sensi dell'art 16, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana, che recita: "E' altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico l'uso di petardi, armi improprie il lancio di sassi o di altri oggetti contundenti contro persone o cose", venga esplicitamente vietata nelle aree pubbliche e ad uso pubblico, e fatta oggetto di particolare vigilanza nel periodo tra Natale e l'Epifania, compresa la notte di Capodanno, allo scopo di prevenire danni all'incolumità pubblica;

Visti l'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 così come modificato dall'art. 6 D.L. 23 maggio 2008 n.92 e consentito con la L. 24 luglio 2008, n. 125 che riconosce al Sindaco, quale ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti, anche contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

l'art. 7 bis del T.U.O.E.L., approvato con D.lgs. n. 267/2000, secondo cui, salvo diversa disposizione di legge, le violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco comportano l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 Euro a 500 Euro;

l'art. 703 del Codice Penale che punisce chiunque, senza la licenza dell'autorità, in luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara con armi da fuoco, accende fuochi d'artificio o lancia razzi o innalza aerostati con fiamme o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose;

l'art. 57 del TULPS;

il D.Lgs 4 aprile 2010, n. 58 attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnicici;

Dato atto che in base a quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n.241 e smi, il numero dei destinatari indeterminato, se non coincidente con quello

preventivabile delle persone che verranno a trovarsi nel territorio del Comune di Monterenzio nei giorni nei quali si prevedono i divieti contenuti nella presente Ordinanza, rende impossibile la comunicazione personale del presente provvedimento e, considerato pertanto che l'Amministrazione Comunale provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e altre forme di pubblicità di fatto ritenute idonee;

è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Bologna del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

DISPONE IL DIVIETO

- dalle ore 00.00 del 27 Dicembre 2025 alle ore 24.00 del 6 Gennaio 2026 ai detentori di materiale pirotecnico, non titolari di licenza di cui all'art. 57 del TULPS, né autorizzati all'attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici;
- di effettuare e far effettuare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS;
- l'utilizzo di fuochi pirotecnici, anche posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette e le prescrizioni di cui al D.Lgs n.58/2010;

RACCOMANDA

1. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
2. a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano eventuali ordigni inesplosi;
3. ai proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinchè il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi;

AVVERTE

- ✓ che le violazioni alle suddette disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti;
- ✓ che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo davanti al Prefetto di Bologna nelle forme di legge;
- ✓ che, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo.

Del presente provvedimento è data comunicazione:

- Al Prefetto di Bologna, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Alla Questura di Bologna;
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- Al Comando della Polizia Municipale

IL SINDACO
(Lelli Davide)